APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI: 1ª PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE VICENZA-TREVISO, PADOVA-BASSANO E VICENZA-THIENE-SCHIO DI PROPRIETA' DELLO STATO, 2ª PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STATO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLE FERROVIE SECONDARIE ROMANE

Art. 3 (Convenzione per le strade ferrate)

Al canone annuo stabilito dall'art. 16 del contratto di cui al precedente art. 1, come corrispettivo della concessione dell'esercizio, e' sostituita la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi diretti ed indiretti dell'esercizio, nella ragione del 10 per cento.

Si intenderanno per prodotti lordi diretti ed indiretti dell'esercizio quei prodotti che sono indicati come tali nell'art. 66 del capitolato allegato al contratto di esercizio della rete Adriatica, approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.

Versione in vigore dal 11 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni: 1ª per la proroga della concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio di proprieta' dello Stato, 2ª per l'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane
Estremi	Legge 9 luglio 1905, n. 392
Partizione	Convenzione per le strade ferrate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-1-per-la-proroga-della-concessione/convenzione-per-le-strade-ferrate-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

romane · Art. 3 (Convenzione per le strade ferrate)